

CONVENZIONE CICLISTICA CASTELLETTESE "38° - 39° - 40° GRAN PREMIO
RESISTENZA E CADUTI CASTELLETTESI – 34° - 35° - 36° MEMORIAL SETTIMIO
SIMONINI"

Tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo,, nat... a..... (.....) il, domiciliat... per la carica presso il Comune di Castelletto Sopra Ticino

E

la Società Ciclistica Castellettese, con sede legale in Castelletto Sopra Ticino, via Giotto c/o stadio Comunale, rappresentata dal suo Presidente, nat... a il, residente in - Via

Premesso che la presente convenzione si pone le seguenti finalità:

1. Celebrare, mediante un evento sportivo, nel mese di aprile, quale momento di riflessione e ricezione, da parte delle nuove generazioni, i valori fondanti la Repubblica Italiana.
2. Onorare, con un Gran Premio ad essi intitolato, la memoria dei partigiani della Resistenza e dei caduti di tutte le guerre, con particolare riferimento al territorio di Castelletto Sopra Ticino
3. Favorire la diffusione di comportamenti socialmente evoluti quali il rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari e la cultura del confronto finalizzata alla crescita del senso sociale;
4. Promuovere la pratica sportiva, quale importante fattore dello sviluppo dell'uomo, conformemente a quanto previsto dalla Carta Europea dello Sport, adottata dal Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri il 24.09.1992 e s.m.i.
5. Valorizzare le libere forme associative
6. Realizzare il principio di sussidiarietà

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

La presente convenzione prevede la realizzazione, a celebrazione del 25 Aprile, di n. 3 gare ciclistiche nel triennio (una per ogni anno) intitolate ai caduti di tutte le guerre, da realizzarsi sul territorio di Castelletto Sopra Ticino per gli anni 2021 – 2022 – 2023 e denominate rispettivamente:

- per il 2021: "38° Gran Premio Resistenza e Caduti Castellettesi – 34° Memorial Settimio Simonini"
- per il 2022: "39° Gran Premio Resistenza e Caduti Castellettesi – 35° Memorial Settimio Simonini"
- per il 2023: "40° Gran Premio Resistenza e Caduti Castellettesi – 36° Memorial Settimio Simonini"

Con il presente documento il Comune di Castelletto Sopra Ticino e la Società Ciclistica Castellettese definiscono le reciproche competenze in merito ai suddetti eventi

Ciascuna delle parti convenienti sarà, sotto ogni aspetto, responsabile e titolare delle pratiche di propria competenza.

Art. 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione al 31.12.2023.

La presente potrà essere comunque revocata in qualsiasi momento per gravi motivi, a giudizio insindacabile dell'Ente Comunale.

Art. 3

OBBLIGHI DELLA SOCIETA' CICLISTICA CASTELLETTESE

La Società Ciclistica Castellettese individua nella persona del il responsabile e referente del progetto e si impegna a:

- a) Garantire, nel rispetto della categoria di gara, il libero accesso alle competizioni a tutti i partecipanti in condizione di eguaglianza
- b) Provvedere alla cura di ogni aspetto organizzativo, ivi inclusi:
 - la richiesta delle necessarie autorizzazioni alla Polizia Municipale, alla Prefettura ed a tutti gli organi eventualmente competenti
 - l'organizzazione delle scorte tecniche e la gestione della sicurezza
 - l'assistenza sanitaria con presenza di medico ed ambulanza, ed ogni altro eventuale dispositivo previsto dalla vigente normativa
 - l'organizzazione del servizio d'ordine lungo il percorso al fine di regolare il traffico in relazione alle esigenze di gara,
 - la presenza dei giudici di gara e dei direttori di corsa
 - l'assistenza e la collaborazione nel caso di controlli antidoping
 - la fornitura di adeguata copertura assicurativa a tutti i partecipanti ed agli organizzatori
 - eventualmente l'ospitalità a particolari delegazioni invitate all'evento
 - la fornitura dei premi di partecipazione
 - la realizzazione della eventuale segnaletica connessa alla gara
 - la predisposizione e la realizzazione delle eventuali segnaletiche per i partecipanti
 - la realizzazione dei materiali per la promozione dell'evento, segnalando negli stessi gli organizzatori del progetto (Comune di Castelletto Sopra Ticino – Assessorato allo Sport; Società Ciclistica Castellettese)
 - ogni ulteriore aspetto organizzativo in particolare quelli attinenti la prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19 e le sanificazione che si rendessero necessarie
- c) Sostenere tutti i costi relativi a quanto indicato al suddetto punto b)
- d) Fornire al Comune, al termine del progetto, il rendiconto dello stesso redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modelli approvati dal Comune e correlato dei relativi giustificativi di spesa

E' data facoltà alla Società Ciclistica Castellettese di reperire, in merito al progetto, ulteriori finanziamenti, sponsorizzazioni e collaborazioni, le quali dovranno figurare in sede di rendicontazione

Art. 4

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) Individuare, per propria parte, nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Tempo Libero e Turismo il referente del progetto
- b) Mettere a disposizione della Società Ciclistica Castellettese, subordinatamente alla disponibilità delle stesse, l'uso gratuito delle sale comunali necessarie per le premiazioni, per le operazioni di registrazione alla gara e per ogni altra operazione connessa all'evento
- c) Contribuire, per un importo massimo pari ad euro 865,00 per ogni annualità, alle spese sostenute dalla Società Ciclistica Castellettese per la realizzazione delle tre edizioni del Gran Premio Resistenza e Caduti Castellettesi – Memorial Settimio Simonini;

Tale importo verrà erogato a seguito della rendicontazione di ciascuna annualità del progetto e della consegna di quanto indicato all'art. 3 punto d) della presente convenzione.

Le eventuali spese eccedenti i suddetti importi non verranno comunque rimborsate.

E' facoltà del Comune, a proprio insindacabile giudizio, revocare la presente convenzione in ogni momento. In tale evenienza verranno rimborsate alla Ciclistica le sole spese alla data della revoca sostenute.

In caso di mancata realizzazione dell'evento per cause imputabili alla Società Ciclistica non si darà corso a rimborso alcuno

Art. 5

FORME DI VERIFICA

E' previsto, per tutta la durata della convenzione, il monitoraggio, da parte dei responsabili individuati nella presente convenzione, dello stato di realizzazione del programma concordato, con specifici momenti di incontro. Fra le forme di verifica del progetto è fatto obbligo alla Società Ciclistica Castellettese di provvedere alla rendicontazione dello stesso, nelle forme definite al punto d) dell'art. 3 della presente convenzione.

Art. 6

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione in tema di convenzioni e di associazionismo sportivo dilettantistico, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

La presente convenzione verrà registrato in caso d'uso. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla sua registrazione, nonché le spese per i diritti di segreteria, saranno in tal caso a totale carico della Società/Associazione convenzionata.

Quanto all'imposta di bollo la Società Ciclistica Castellettese dichiara che ricorrono i presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 82 del D.lgs. 117/2017.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà deferita in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Novara

Società Ciclistica
Castellettese

Il Presidente

.....

Comune di Castelletto Sopra Ticino

Il Responsabile dell'Area Cultura,
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero, Turismo

.....